Proposta di risoluzione per la regolamentazione del fine vita

Gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D)

Classe V Liceo Amoretti - Imperia

Il Parlamento europeo

Visto:

- Art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

- Art. 6 della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina

- Art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

- Raccomandazione 1418 del 1999 del Parlamento Europeo

- Raccomandazione CM/Rec (2009)11 del Consiglio dei Ministri

- Risoluzione 1859 del 2012 del Parlamento Europeo

Considerando che:

A. L'Unione europea con la Carta dei diritti fondamentali si impegna a garantire a ogni persona il diritto alla propria integrità fisica e psichica;

B. Per assecondare la libera volontà, tutti devono essere liberi di scegliere il destino della loro vita;

C. Nessuno può essere sottoposto a danni psicologici gravi;

D. Le spese mediche potrebbero aggravare la situazione economica familiare e per evitare costi eccessivi alla sanità;

E. Bisogna tutelare anche il personale medico che asseconda il volere del paziente;

Propone:

- l'istituzione di un Testamento Biologico standard europeo definito come un documento scritto, redatto da una persona adulta maggiorenne in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende ricevere o rifiutare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi incapace di intendere e di volere, quindi di esprimere il proprio diritto al consenso o al dissenso informato, ossia nel cado non fosse in grado di acconsentire o rinunciare alle cure disponibili per malattie inguaribili e irreversibili o per condizioni come lo stato vegetativo permanente, gestibili solo attraverso sistemi artificiali.

1. Il Testamento Biologico è un documento valido quando, **al momento della sua redazione[1],** la persona che lo compila è maggiorenne e capace di intendere e di volere (mentalmente stabile)[2].

1 Emendamento presentato dal Gruppo Verdi/Alleanza Libera Europea approvato all'unanimità con un astenuto.

2 Il Gruppo Alleanza dei Liberali e Democratici Europei (ALDE) ha presentato la sostituzione dell'articolo 1 con la seguente formulazione, poi ritirata: " 1. Il Testamento Biologico è un documento valido se la persona che lo compila, al momento della compilazione è maggiorenne e capace di intendere e di volere".

1.1 In caso di incapacità di intendere e di volere del soggetto, il familiare o il tutore/curatore ha il potere di decidere per il soggetto.

2. Il Testamento Biologico è facoltativo e gratuito.

2.1 Ogni cittadino residente legalmente nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea gode può sottoscrivere un Testamento Biologico.

3. Il Testamento Biologico è sempre modificabile e deve essere obbligatoriamente confermato 10 anni dopo l'ultima modifica.

3.1 Il Testamento Biologico può essere richiesto e modificato nel Comune di residenza, appartenente al territorio europeo.

3.2 Nel caso in cui il soggetto si trovasse in un territorio diverso dallo Stato di cui è cittadino, si può richiedere e modificare il Testamento Biologico al Comune di residenza.

3.3 Nel caso in cui il soggetto si trovasse in un paese terzo, può richiedere e modificare il testamento all'ambasciata di appartenenza o presso una qualunque ambasciata di uno Stato membro dell'UE.

4. Ogni Comune, Ambasciata, Ospedale ha accesso al sito ufficiale europeo nel quale, con l'inserimento del codice salvato sulla tessera sanitaria, vengono riportate le decisioni espresse nel Testamento Biologico.

5. Nel caso in cui il soggetto si trovi in Paesi Terzi lo Stato provvederà a prendere accordi con le istituzioni locali per il rimpatrio e per soddisfare le volontà del soggetto.

6. La selezione dei farmaci letali somministrabili valutando quelli più adatti alle esigenze del soggetto compete ad una Commissione che agisce a livello europeo.

6.1 La Commissione è composta da 10 medici estratti a sorte da una lista.

6.2. Ogni Parlamento nazionale ha l'obbligo ogni 5 anni di scegliere un medico di prestigio che abbia la cittadinanza europea che andrà a comporre la lista sopra indicata.

6.3. In seduta ordinaria la Commissione si riunisce ogni anno e in casi eccezionali può essere convocata dal Parlamento europeo.

6.4 Il paziente non deve soffrire durante il trattamento scelto nel Testamento Biologico; pertanto la Commissione è tenuta ad occuparsi della valutazione e dell'adeguamento e del rinnovo delle pratiche utilizzate selezionando quelle meno dolorose e invasive[3].

Esito votazione: 22 favorevoli, 11 contrari, 4 astenuti

Risoluzione approvata

3 Il Gruppo del Partito popolare europeo (PPE) ha proposto la soppressione dell'articolo 6, respinta con 13 voti a favore, 22 contrari e 3 astenuti.